

(Abbiamo ricevuto la segnalazione della nota che segue. Ci appare fondata ed in parte dirimente rispetto all'intera vicenda dell'Ordinanza Ministeriale. Anche da questo rilevante particolare si evince il livello di protervia, sciatteria e costante disattenzione del Ministro per la legislazione e gli ordinamenti vigenti.)

O.M. n. 92 Recupero debiti illegittima?

Dalla lettura dell'art.8 dell'ordinanza, emerge una evidente violazione di legge che nella parte in cui dispone che le operazioni di integrazione dello scrutinio finale .- salvo casi eccezionali da documentare debitamente- debbano concludersi entro il 31 agosto (fine dell'anno scolastico).

L'art.74, 2° comma del D. Lgs n.297/1994 (Testo Unico della scuola), dispone infatti che: *“le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini ed esami, si svolgono nel periodo compreso tra il primo settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.”*

L'ordinanza in esame prevede lo svolgimento di attività in un periodo in cui tali attività non possono essere svolte per espressa disposizione legislativa. Fino ad una modifica della legge, pertanto, dette attività potranno essere svolte o entro il 30 giugno oppure a settembre, sotto pena di una valanga di ricorsi di alunni bocciati a causa dello svolgimento delle attività (corsi, verifiche, scrutini) in periodi in cui tali attività sono precluse. Essendo i docenti degli istituti superiori impegnati anche come commissari d'esame tra giugno e luglio ed essendo dunque evidente che in tale periodo le attività previste dall'ordinanza non si possono tenere, lo slittamento delle verifiche a settembre risulta inevitabile.

Francesco Orecchioni
10/01/2008 www.tecnicaldellascuola.it

Decreto Legislativo 297/1994

Art. 74 - Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. Abrogato

7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

7 - bis. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193 - bis, comma 1.